



COMUNE DI NOVAFELTRIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI ACCESSI E PASSI CARRABILI

(Artt. 22, 26 e 27 del D.Lgs. 30/4/1992 n°285 ed
art. 46 D.P.R. 16/12/1992 n°495)

**TESTO COORDINATO CON GLI EMENDAMENTI APPROVATI
CON DELIBERAZIONE C.C. N. 52 DEL 30/09/2016**

Approvato con D.C.C. n.52 del 30/09/2016

INDICE

Art. 1 - Contenuto del Regolamento.

Art. 2 - Definizione di accesso carrabile e di passo carrabile.

Art. 3 - Costruzione di nuovi accessi e passi carrabili.

Art. 4 – Autorizzazione per nuovo accesso carrabile e nuovo passo carrabile e modifica degli esistenti

Art. 5 - Formalità del provvedimento di autorizzazione, revoca e voltura.

Art. 6 - Riconoscimento del passo carrabile.

Art. 7 - Prescrizioni tecniche

Art. 8 - Deroghe.

Art. 9 - Autorizzazioni per passi carrabili e accessi carrabili esistenti.

Art. 10 – Passi carrabili e accessi carrabili esistenti.

Art. 11 - Passo carrabile di accesso a più proprietà

Art. 12 - Spese e cauzioni

Art. 13 – Affrancazione

Art. 14 - Sanzioni.

Art. 15 - Entrata in vigore.

ART. 1

Contenuto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione di accessi e passi carrabili lungo le strade comunali, vicinali soggette a pubblico transito ed all'interno della delimitazione dei centri abitati per le strade Statali, Regionali e Provinciali, previo parere dell'ente proprietario della strada, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione (Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 e D.P.R. 16/12/1992 n. 495).
2. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente il rilascio dell'autorizzazione è di competenza dell'ente proprietario della strada o dell'ente da questo delegato alla gestione.

ART. 2

Definizione di accesso carrabile e di passo carrabile

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per “ passo carrabile “ qualunque manufatto (costituito generalmente da listoni o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o da ogni modifica del piano stradale tesa a facilitare l'accesso dei veicoli ad un'area privata laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli) consistente in un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie stradale sottratta all'uso pubblico.
2. Si considerano invece “accessi carrabili” o accessi a raso quei varchi che, pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili, sono posti al livello della strada ed in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
3. Per poter qualificare un accesso carrabile come passo carrabile deve essere obbligatoriamente esposto l'apposito segnale, ai sensi dell'art. 22 c.3 del Codice della Strada.

Nel caso di accesso carrabile, la richiesta del suddetto segnale, allo scopo di indicare la zona per l'accesso dei veicoli alla proprietà laterali in corrispondenza del quale vige il divieto di sosta, è facoltativa e discrezionale. In assenza di tale segnale non è vietata la sosta.

ART. 3

Costruzione di nuovi accessi e passi carrabili

1. Sulle strade di proprietà comunale, vicinali soggette a pubblico transito e nei tratti di strada statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati, senza il preventivo titolo abilitativo previsto dalle vigenti norme in materia edilizia, non possono essere costruiti o aperti nuovi accessi e passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

2. Gli accessi e i passi carrabili relativi a nuove costruzioni dovranno essere conformi alle norme indicate nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e/o Regolamento Urbanistico, alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

3. È consentita l'apertura di accessi e passi carrabili provvisori per motivi temporanei, quali l'apertura di cantieri e simili, previa acquisizione delle autorizzazioni di competenza.

ART. 4

Autorizzazione per nuovo accesso carrabile e nuovo passo carrabile e modifiche degli esistenti

Tutti gli accessi ed i passi carrabili devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada.

I passi carrabili che si immettono sulle strade indicate nell'art. 3, 1° comma, devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico, in conformità alle disposizioni vigenti.

L'autorizzazione dell'accesso e del passo carrabile avviene attraverso la seguente procedura e alle seguenti condizioni:

1. presentazione di apposita domanda in bollo redatta su modulistica predisposta dagli Uffici comunali corredata da planimetrie, in scala idonea (min. 1:100) ed adeguati elaborati dai quali dedurre i seguenti elementi:

1.a- luce dell'accesso/passaggio carrabile;

1.b- distanza dell'accesso/passaggio carrabile dalla più vicina intersezione;

1.c- distanza dell'accesso/passaggio carrabile dalla più vicina curva e da ogni altro eventuale ostacolo che limiti la visibilità;

1.d- esistenza o meno di manufatti su suolo pubblico e relative dimensioni (es marciapiede, scivolo, tombinamento, ecc.);

1.e- destinazione dell'accesso/passaggio carrabile (a servizio di civile abitazione, di impianto produttivo, ecc.);

1.f- titolo di godimento dell'immobile a cui è asservito l'accesso/passaggio carrabile;

1.g- l'esistenza o meno dell'arretramento ovvero del sistema di apertura automatizzata;

1.h- larghezza complessiva della carreggiata nel tratto antistante il passo/accesso richiesto;

1.i- documentazione fotografica dello stato di fatto.

2. Versamento tramite conto corrente postale della somma forfettariamente stabilita dall'Amministrazione Comunale per rimborso spese (spese di sopralluogo ed istruttoria e costo del cartello segnaletico).
3. Dichiarazione di impegno alla presentazione della pratica edilizia (se dovuta) necessaria all'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche.
4. Rilascio dell'autorizzazione di accesso carrabile o di passo carrabile e del segnale di passo carrabile da parte dell' Ufficio Tecnico.
5. Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carrabile al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare in modo chiaro ed inequivocabile la zona interessata dal divieto di sosta.
6. Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di comunicare all'Ufficio Tecnico qualsiasi modificazione della struttura e/o delle dimensioni dell'accesso/passo stesso ovvero qualsiasi variazione della titolarità o della destinazione d'uso dell'immobile asservito dall'accesso o dal passo carrabile.
7. Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di comunicare all'Ufficio Tecnico qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico; in tale ultima ipotesi dovrà essere prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto presentata presso le competenti Autorità di Polizia.
8. Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di restituire all'Ufficio Tecnico il cartello segnaletico numerato di passo carrabile in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente Autorità.

La realizzazione del passo carrabile e l'eventuale rimessa in pristino di opere stradali per la cessazione della stessa, in ogni caso, sono posti a carico dell'intestatario o avente causa.

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la tassa e/o il canone relativa/o e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari.

Le autorizzazioni di cui sopra sono concesse facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, le prescrizioni di legge e di regolamento e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni autorizzate.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

A seguito del rilascio delle autorizzazioni di passo carrabile l'U.T.C. dovrà provvedere a comunicare e inviare copia dei provvedimenti al Settore responsabile delle entrate tributarie, per l'applicazione della relativa tassa/canone.

Dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione, l'U.T.C. effettua l'istruttoria e adotta il provvedimento finale entro novanta giorni, salvo prescrizioni più restrittive previste dalla legislazione in materia di procedimento amministrativo.

In caso di esito negativo della richiesta di autorizzazione, il responsabile del procedimento, dà preavviso di diniego ai sensi dell'art.10 bis Legge 241/1990.

ART. 5

Formalità del provvedimento di autorizzazione, revoca e voltura

1. I provvedimenti di autorizzazione di accessi/passi carrabili del presente regolamento dovranno indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo, nonché la durata, che non potrà comunque superare i ventinove anni, salvo rinnovo alla scadenza.
2. La variazione degli intestatari dovrà essere comunicata all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio Tributi di questo Comune.

ART. 6

Riconoscimento del passo carrabile

1. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla normativa vigente. Il segnale in questione deve indicare il numero e la data dell'autorizzazione (vedi esempio nell'allegato A).
2. Non è ammessa, su qualsiasi tipo di accesso, l'apposizione di cartelli segnaletici che non siano quelli autorizzati dal Comune. Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 45 commi 1 e 7 del Codice della Strada.
3. In ogni caso, la concessione del divieto di sosta, si intende limitata allo spazio necessario per raggiungere il varco di entrata alla proprietà privata. Su detto spazio non è consentita alcuna opera al di fuori di quelle previste nell'atto autorizzativo, o l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

ART. 7

Prescrizioni tecniche

1. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà aprire esclusivamente verso l'interno della proprietà del richiedente e dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso.
2. I passi carrabili delle aree e degli edifici devono avere una misura minima di larghezza di mt. 3,50 per gli accessi ad immobili con destinazione diversa da quella industriale e una larghezza utile non inferiore a mt. 8 per gli accessi ad immobili con destinazione industriale o equivalente. Per larghezza dell'accesso si intende l'effettiva dimensione utile al passaggio.

Possono essere concesse deroghe per misure inferiori in casi particolari, previo parere favorevole degli Uffici Tecnico e Polizia Municipale.

3. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto sorveglianza dello stesso.

4. In caso di accesso a strada priva di marciapiede con presenza di fossetto di raccolta acque meteoriche e di superficie, questo dovrà essere ripulito, riprofilato e tombato con tubazione in elementi di PVC prefabbricati ad innesto, a cura e spese del titolare dell'accesso/passo carrabile. La tubazione dovrà essere di diametro funzionale alla sezione del fossetto stesso ed essere rinfiata in modo tale da sopportare la spinta del materiale soprastante soggetto al transito veicolare.

5. I primi 5 mt del passo carrabile, misurati dal limite della carreggiata devono essere pavimentati o rivestiti con materiale comunque idoneo allo scopo di non trasportare in area pubblica o di uso pubblico detriti, fango o altro materiale che arrechi pericolo alla circolazione veicolare e pedonale. E' cura del titolare del passo provvedere alla pulizia e corretta manutenzione dello stesso, compresa la ripulitura dei fossi laterali e della tubazione tombata.

6. Nel caso in cui i passi carrabili delle aree e degli edifici si trovino a quota altimetrica superiore rispetto alla viabilità, deve essere sempre prevista in corrispondenza dell'accesso (cancello o apertura nella recinzione) una canaletta grigliata che raccolga le acque provenienti dalla proprietà privata e le incanali verso il sistema di raccolta delle acque piovane di quest'ultima.

7. Le acque meteoriche devono essere incanalate e convogliate tramite appositi sistemi.

8. Il rilascio dell'autorizzazione di passo/accesso carrabile, non costituisce titolo per l'esecuzione di eventuali lavori inerenti la realizzazione del passo. Qualora la realizzazione dell'accesso/ passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori edili su proprietà pubblica o privata, quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, la modifica di muri di recinzione, la modifica di marciapiedi o cunette ecc. sarà cura dell'interessato presentare le necessarie pratiche edilizie ed ottenere i necessari nulla osta da parte degli enti proprietari dei manufatti da modificare.

9. Il titolo abilitativo edilizio non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile ai sensi delle norme del Codice della Strada.

10. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le prescrizioni tecniche previste dalle vigenti norme di settore.

ART. 8

Deroghe

1. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli che delimitano gli accessi .
2. È consentito derogare all'arretramento degli accessi e all'utilizzo di sistemi alternativi, nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

ART. 9

Autorizzazioni per passi carrabili e accessi carrabili esistenti

1. Gli accessi e i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada, salvo quanto disposto al successivo art. 10.
2. Per la regolarizzazione degli stessi, dovrà essere presentata domanda ai sensi dell'art.4 del presente regolamento.
3. La domanda di regolarizzazione degli accessi e dei passi carrabili esistenti dovrà essere presentata al Comune di Novafeltria entro il periodo transitorio stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Nelle ipotesi in cui l'eventuale adeguamento degli accessi e passi carrabili comporti l'esecuzione di lavori non soggetti a titolo edilizio, il rilascio dell'autorizzazione avviene al termine delle opere di adeguamento e a seguito della presentazione di una dichiarazione di responsabilità da parte dell'interessato attestante la fine dei lavori. Opere e lavori sottoposti a titolo edilizio, possono essere realizzati previo espletamento delle formalità amministrative previste dal precedente art. 7 comma 8.
5. Sono esclusi dall'adeguamento e dalla regolarizzazione:
 - a) i passi carrabili non direttamente utilizzati per il transito dei veicoli (ad es. perché aggettanti su area verde, ostruiti da alberi, ecc.); in questo caso l'interessato deve presentare una dichiarazione di responsabilità indicando i motivi del mancato uso;
 - b) i fondi agricoli ricompresi nel territorio rurale e sui quali non esistono edifici.

ART. 10

Passi carrabili e accessi carrabili esistenti

1. In deroga alle condizioni di cui all'art. 7 i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (01.01.1993) realizzati in conformità con le disposizioni urbanistiche-edilizie in vigore all'atto della loro costruzione, ovvero oggetto di richiesta di condono edilizio, possono essere autorizzati allo stato di fatto esistente, nel

rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, tenuto conto della classificazione della strada, dei limiti di velocità imposti su tale strada pubblica e dell'intensità di traffico.

2. Nel caso di aperture esistenti e realizzate successivamente all'entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, costruite in conformità alle norme urbanistiche, la distanza dall'intersezione di cui all'art. 46, comma 2 lettera a) del Regolamento del CDS, è derogabile solo nelle ipotesi e alle condizioni previste dall'art. 22, comma 9 del Codice della Strada.

ART. 11

Passo carrabile di accesso a più proprietà

1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri saranno dovuti in solido dai rispettivi proprietari, che individueranno un referente per i rapporti con il Comune.

ART.12

Spese e cauzioni

1. Per ogni domanda di cui agli artt. 4 e 5, al Comune sono dovute le spese di sopralluogo ed istruttoria ed il costo del cartello segnaletico (limitatamente ai passi carrabili).

2. L'importo delle spese di cui al precedente comma sarà determinato da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 13

Affrancazione

1. La tassa o il canone relativa/o all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. L'affrancazione è in rapporto al manufatto costituente il passo carrabile e, pertanto, non viene meno nell'ipotesi di alienazione dell'immobile.

L'esercizio del diritto di affrancazione nel corso dell'anno non esclude dall'imposizione di quanto dovuto per detto anno.

ART. 14

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle norme edilizie, sono punite ai sensi del "Codice della Strada", approvato con Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo Regolamento d'Esecuzione.

2. Nel caso di mancata regolarizzazione dei passi carrabili esistenti, entro la scadenza del periodo transitorio stabilito da questo Ente, verranno applicate le sanzioni principali e accessorie di cui all'art.22, commi 11 e 12 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni)


ART. 15

Entrata in vigore


1. Il presente regolamento entra in vigore a norma dell'art. 121, comma 3, dello Statuto Comunale.

Allegato "A"


Realizzare correttamente un nuovo accesso carrabile




Tav. 01




Tav. 02




Tav. 03




Tav. 04




Arretramento dell'elemento di chiusura del passo carrabile




Passi carrabili con manufatto




Distanza di visibilità del passo carrabile



Corretto abbassamento del marciapiede per nuovo passo carrabile



Passi carrabili privi di manufatto



Segnaletica di delimitazione del passo carrabile

CARTELLI DI SEGNALAZIONE DEL PASSO

